



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI NAPOLI SEZ. STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 12

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MARENA	ANTONIO GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	MAURIELLO	ANTONIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BUONO	MASSIMO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 6755/12
depositato il 07/08/2012

- avverso la sentenza n. 110/2/12 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
AVELLINO
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

proposto dal ricorrente:

M. E G. COSTRUZIONI SRL
VIA SCARNECCHIA 3/A 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK 030600966/2011 IVA-ALIQUEUTE 2006
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK 030600966/2011 IRAP 2006

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 6755/12

UDIENZA DEL

23/06/2014 ore

SENTENZA

N°

526

PRONUNCIATA IL:

23/06/14

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21/01/15

Il Segretario

Commissione Tributaria Regionale della Campania
DEPOSITATA IN SEGRETARIA
in data 21/01/15

Commissione Tributaria Regionale della Campania
È COPIA USO STUDIO
data Il Segretario
Si rilascia su richiesta di
per uso in data

Il Sig. Molinaro Egidio, residente in Ariano I., ha appellato la sentenza n.110/2/12 emessa dalla CTP di Avellino, depositata il 1.03.2012, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n.TFK030600966/2011 relativamente all'anno 2006. L'appellante censura la sentenza perché avrebbe omesso di analizzare le diverse questioni poste a riscontro di un accertamento operato sulla base di mere presunzioni assolutamente prive di quei requisiti di cui all'art.39 del DPR n.600/73. Nell'evidenziare il riscontro offerto circa gli acquisti di materie prime effettuate ed il conseguente impiego nei cantieri con una percentuale di incidenza del 27,04%, ha concluso per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese ed onorari di causa.

Si è costituita l'Agenzia resistendo in giudizio deducendo per la inammissibilità e per la infondatezza dell'appello stante le reiterate censure avverso l'atto impositivo e non avverso la motivazione della sentenza, per cui l'ufficio ha concluso rigetto dell'appello con vittoria di spese ed onorari di causa.

All'odierna udienza la causa veniva riservata a decisione.

Osserva il Collegio che l'appello appare fondato e pertanto esso va accolto.

Preliminarmente ed in ordine alla richiesta di inammissibilità deve precisarsi che essa appare infondata stante le critiche che l'appellante muove segnatamente alla sentenza per non avere tenuto conto delle motivazioni offerte ed al contrario, le omesse prove da parte dell'ufficio in ordine alle fatture di cui all'allegato 8. Nel merito, non sembra che l'ufficio abbia dedotto puntualmente relativamente ai chiarimenti forniti dalla società circa l'effettivo impiego delle materie prime acquistate per complessivi €43.566,00 su un volume d'affari dichiarato per € 168.494,00 con una incidenza del 27,04% in linea con il settore di riferimento e di aver, sostanzialmente, fatturato solo "prestazioni di servizi" e solo per n.2 cantieri. Di converso, l'ufficio si è limitato ad una difesa espressa in maniera generica e per grandi linee con riflessioni circa i compiti del Giudice tra risultanze probatorie e relativo apprezzamento dei fatti senza nulla eccepire nel merito rispetto alle questioni dedotte dall'appellante in ordine all'impiego di materie prime e delle fatture emesse solo come "prestazioni di servizi".

Per le evidenti e consequenziali conclusioni questo Collegio non ritiene opportuno condividere le conclusioni del primo Collegio in quanto non spiega il perché "si ritiene corretta la quantificazione" dei maggiori ricavi e dell'incidenza della mano d'opera nella misura del 20% rispetto a quella calcolata dalla parte nella misura del 27,04%. Alla luce di quanto rilevato, appare come l'Agenzia abbia costruito un sistema di presunzioni semplici la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dal mero scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" considerati ma va riferito e personalizzato con riferimento ai dati relativi all'attività svolta in concreto dal contribuente e sulla scorta degli elementi forniti da quest'ultimo, in esito al contraddittorio che va obbligatoriamente attivato con il medesimo pena la nullità dell'accertamento analitico-presuntivo effettuato.

Il Collegio, per la particolarità della questione e considerata la sentenza favorevole all'Agenzia espressa in sede di primo grado, nonché il mutamento della giurisprudenza nei casi de quibus, ha altresì ritenuto poter compensare, interamente tra le parti, le spese e gli onorari di causa, ricorrendo alle condizioni volute dalla legge.

P.Q.M.

Accoglie l'appello. Spese compensate.

Salerno, 23.06.2014

Il Giudice rel.est.

Matriello

Il Presidente

Marena